



**CASSA EDILE
DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DI NOVARA**

Viale Manzoni 18 – 28100 Novara
Tel. 032135313 Fax. 0321625657
e-mail info@cassaedilenovara.it -
sito www.cassaedilenovara.it

Novara, 15/02/2018
Circolare n. 3/2018

Alle Imprese Edili
Ai Consulenti del Lavoro

Loro sedi

Oggetto: contributo contrattuale PREVEDI
Accordo Nazionale del 21 dicembre 2017

I Contratti Collettivi Nazionali Edili Industria e Artigianato, dal 1° gennaio 2015, prevedono il versamento al Fondo PREVEDI di un "Contributo Contrattuale" a carico impresa, a favore di tutti i lavoratori soggetti ai predetti CCNL.

Al fine di informare tutti i lavoratori, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo è stato firmato in data 21 dicembre 2017 un accordo tra le Parti Sociali che concordano l'obbligo per i datori di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore di:

- indicare nella busta paga mensile di ogni lavoratore il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale, in modo che sia sempre presente il riferimento "**Fondo Prevedi**"
- inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:
 - nella busta paga relativa al mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio 2018) per tutti i lavoratori edili;
 - nella prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018;
 - in sede di trasmissione ad ogni lavoratore della Certificazione Unica annuale rilasciata ai fini fiscali;
- riportare nella lettera di assunzione la seguente clausola
"La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contributo collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il ccnl"

Invitiamo pertanto le Imprese ad attenersi alle disposizioni del presente accordo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Cassa Edile Novara

Roma, 21 dicembre 2017

ACCORDO TRA
ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI,
ANIEM-ANIER-CONFIMI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi,

al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

Le Parti concordano l'obbligo, per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:

- indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento "**Fondo Prevedi**";
- inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:
 - o nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;
 - e
 - o nella prima busta paga successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile;
 - e
 - o in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.

Le parti sottoscritte concordano sull'inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi "*La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il cnl.*"


ANCE


ANAEPA-CONFARTIGIANATO
CNA COSTRUZIONI




FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI


ANIEM-ANIER-CONFIMI


FENEAL-UIL


FILCA-CISL


FILLEA-CGIL




Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "**contributo contrattuale**".

Il **contributo contrattuale**, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'"**iscrizione contrattuale**" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il **contributo contrattuale** ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "*Guida sul calcolo del contributo contrattuale*" nella sezione "*Documentazione - Normativa*" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al **contributo contrattuale** per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al **contributo contrattuale**). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il **contributo contrattuale** obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono **fiscalmente deducibili** dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di **Certificazione Unica**, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante "*Accedi al tuo Fondo Pensione*" per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione "*Chiedi la liquidazione a Prevedi*" troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo **Statuto e la Nota informativa** del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).